

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo IV, Capo I concernente “Formazione specifica in medicina generale”:
  - articolo 21, che prevede che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
  - articolo 24, che prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome a seguito di un corso di formazione specifica della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;
  - articolo 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute nell’ambito delle risorse disponibili, ed emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
  - articolo 26, comma 1, che stabilisce che il corso di formazione in argomento è articolato in 4.800 ore di formazione, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica;
- visto il decreto ministeriale in data 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e, in particolare, l’articolo 17, comma 1, che prevede che al medico in formazione è conferita una borsa di studio annuale pari a euro 11.603,00;
- preso atto che ai medici ammessi a frequentare il corso di formazione in argomento, a seguito del superamento del concorso, sono applicate:
  - le incompatibilità ordinarie previste dall’articolo 11 del DM 7 marzo 2006, che stabilisce che *è inibito al medico in formazione l’esercizio di attività libero professionale e ogni rapporto convenzionale precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private anche di carattere saltuario o temporaneo*;
  - le eccezioni previste dall’articolo 19, comma 11, della L. 448/2001, che prevede che *ai medici in formazione sono consentite unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne festive e turistiche*;
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 10:
  - comma 1, che stabilisce che ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalla Regione per il tramite dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale;
  - comma 2, lettera a), che stabilisce che per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale i medici in formazione devono sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività didattiche, presso la Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario, l’impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un

periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1305, in data 25 settembre 2017, con la quale sono stati approvati l'importo, i criteri e le modalità di corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale in argomento e, in particolare, i seguenti articoli dell'allegato alla medesima deliberazione:
  - articolo 2, comma 1, che prevede che la borsa di studio aggiuntiva regionale è corrisposta ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale a seguito di specifica istanza;
  - articolo 3, commi 2 e 3, che prevede che la borsa di studio è erogata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, unitamente alla borsa di studio prevista dalla normativa statale, per un importo annuale pari a euro 13.397,00;
  - articolo 4, che stabilisce:
    - al comma 1, lettera e), che il beneficiario della borsa di studio aggiuntiva regionale deve prestare servizio come medico di assistenza primaria in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma;
    - al comma 2, che concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui alla lettera e) del comma 1, tutti gli incarichi, anche provvisori e non continuativi, assegnati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale;
- visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come da ultimo aggiornato dall'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l'articolo 2-*quiquies*, comma 2, che stabilisce che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza, computando le ore di attività nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.lgs. 368/1999, e che prevede la sospensione della borsa di studio, in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800;
- evidenziato che l'articolo 10 della legge regionale 11/2017 demanda alla Giunta regionale la definizione dell'importo, dei criteri e delle modalità di assegnazione della borsa di studio aggiuntiva regionale;
- attesa la necessità di tener conto, nell'ambito della predetta definizione, della specifica situazione connessa all'applicazione della normativa statale di contrasto all'emergenza da COVID-19;
- ritenuto che la borsa di studio aggiuntiva regionale attribuita ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, essendo erogata unitamente a quella statale e basandosi sui medesimi presupposti di quest'ultima, anche sulla base degli approfondimenti e delle valutazioni svolti dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario e dal Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, debba ugualmente essere sospesa in caso di assunzione di incarico provvisorio in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800 e ciò per le stesse ragioni sopra evidenziate che, tra l'altro, prevedono che le ore di attività vengono computate nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.lgs. 368/1999 ai fini della formazione di cui trattasi;

- rilevato come detta sospensione incida sul rapporto sotteso all'articolo 10 della citata legge regionale 11/2017 nella misura in cui l'impegno assunto dal medico costituisce una controprestazione volta a bilanciare l'onere assunto dalla Regione di corrispondere la borsa di studio aggiuntiva;
- considerato, pertanto, necessario stabilire un criterio, a integrazione delle disposizioni previste dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1305/2017, che possa consentire, qualora il medico lo richieda, di riequilibrare il suddetto rapporto;
- ritenuto ragionevole, su proposta della Struttura competente, prevedere che, in caso di sospensione della borsa di studio aggiuntiva regionale, ai sensi e nelle medesime ipotesi di cui all'articolo 2<sup>quinquies</sup>, comma 2, del decreto legge 18/2020, il medico possa richiedere che i periodi svolti nell'ambito della relativa attività siano proporzionalmente scomputati dall'impegno a prestare servizio per un periodo minimo complessivo di cinque anni, successivamente al conseguimento del diploma, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevolmente espressi

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'integrazione delle disposizioni relative alla corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale assegnata ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale previste dall'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305, in data 25 settembre 2017, mediante l'inserimento del seguente articolo:
 

*“4bis (Sospensione della corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale)*

  1. *Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2<sup>quinquies</sup>, comma 2, del decreto-legge 18/2020, così come da ultimo aggiornato dall'articolo 1, comma 424, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sospesa la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale attribuita ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi provvisori in convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta con l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800.*
  2. *Su presentazione di specifica istanza del medico interessato, trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura regionale competente in materia di formazione e gestione del personale sanitario, i periodi relativi agli incarichi di cui al comma 1, a decorrere dalla data di sospensione dell'erogazione della borsa di studio aggiuntiva regionale, concorrono, proporzionalmente, al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 4.”;*
3. di stabilire che le disposizioni integrative di cui al punto 1) siano applicate a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza da COVID-19;
4. di disporre che la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvederà ad aggiornare e a

pubblicare il testo coordinato dell'allegato alla DGR 1305/2017, sulla pagina tematica del sito istituzionale della Regione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che gli uffici competenti provvedano a trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza.